

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è Mondial Assistance Europe N.V. (di seguito "MONDIAL")
- Sede Legale**
Poeldijkstraat 4, CAP 1059 VM Amsterdam PAESI BASSI
Capitale Sociale sottoscritto € 42.282.840 di cui versato € 30.963.939
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664, Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni da De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) e dall'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari i (AFM) con il numero 12000567
Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664
- Rappresentanza Generale per l'Italia**
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07089870963
Rea 1934785
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 24 giugno 2010, al nr. I.00086, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

2) Informazioni Relative al Contratto

- Legislazione applicabile al contratto**
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società ha scelto la normativa italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto**
Ai sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno

dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto".

 Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Qualità
Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: quality@mondial-assistance.it
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA (Italia)
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziarica, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

 3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.
Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia, da società del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il

consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità.

Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente forniti.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.

Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 23695948, e-mail privacy@mondial-assistance.it.

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Mondial Assistance: il marchio commerciale di Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identificano la Società stessa.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di "persona fisica", il soggetto maggiorenne dotato di "capacità di agire".

Europa: i paesi dell'Europa geografica e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

CONDIZIONI GENERALI
1. Modalità di stipulazione dell'assicurazione Criteri di adesione – stipulazione - Validità

- a) La polizza deve essere stipulata dal Contraente:
- nel caso di "persona fisica", maggiorenne dotato di "capacità di agire"
 - per mezzo della piattaforma e-commerce presente sul sito www.e-mondial.it o contattando telefonicamente il Contact Center di Mondial al numero verde dedicato.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-freré", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Guaisto: ogni evento imprevisto occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante. Sono compresi gli immobilizzi del veicolo dovuti a foratura dei pneumatici, esaurimento del carburante, esaurimento batterie.

Incidente: l'evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al vei-

colo l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'assicurato o per il veicolo.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Veicolo: le autoveature ad uso privato con portata inferiore a 10 posti (compreso il conducente), i camper, i rimorchi, i motoveicoli, di peso complessivo inferiore a 35 q., immatricolati in Italia e da meno di 11 anni, di proprietà dell'Assicurato o di cui ne abbia la disponibilità (escluso noleggio).

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

b) il Contraente deve:

- stampare la polizza in forma completa che sarà il riferimento contrattuale per l'operatività delle garanzie;
- prendere debita visione delle condizioni di polizze e verificare la rispondenza dei dati (a solo titolo esemplificativo e non limitativo data di inizio del viaggio, durata e destinazione dello stesso);
- apporre la firma sul documento in ogni parte richiesta;

• inviare a MONDIAL a mezzo telefax al n. 02 26624040 o via e-mail all'indirizzo mondial@mondial-assistance.it il modello contabile firmato in ogni sua parte per la formale accettazione.

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

2. Persone assicurabili

MONDIAL assicura le persone: residenti o domiciliate, anche temporaneamente, in Italia. Le prestazioni dovute vengono prestate alla residenza/domicilio in Italia.

- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.

3. Operatività e decorrenza

La garanzia, espressamente sottoscritta, è operante:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza;
- per il periodo indicato in polizza;
- se il premio è stato pagato.

MONDIAL declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante

GARANZIA

1. Assistenza veicolo

1.1 Oggetto

MONDIAL, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

1.1.1 nel caso di guasto od incidente del veicolo:

- a) **soccorso stradale** tenendo a proprio carico le spese di traino all'officina più vicina o di riparazione sul posto dell'evento (ove possibile) fino a **€160 per evento**;
- b) **anticipo cauzione.** MONDIAL, nel solo caso di incidente stradale avvenuto all'estero, si impegna a costituire in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione penale richiesta per la sua liberazione, nonché ad anticipare l'eventuale cauzione civile per il rilascio del veicolo e/o dei documenti personali dell'Assicurato. L'ammontare massimo anticipato previa garanzia bancaria è di **€ 5.000 per evento**, somma che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;

1.1.2 nel caso in cui il tempo necessario per le riparazioni (inferiore a 8 ore di manodopera) sia tale da imporre agli assicurati il pernottamento in loco:

- a) **rimborso spese di albergo.** MONDIAL tiene a proprio carico le spese per un solo pernottamento fino a **€ 50 per persona e complessivamente € 200.**

Se il guasto o l'incidente avvengono durante i week-end o nei giorni festivi, MONDIAL tiene a proprio carico le spese di solo pernottamento per i giorni di chiusura delle officine, per un massimo di 3 giorni consecutivi, fino a **€ 150 per persona e complessivamente € 400.**

1.1.3 nel caso in cui il tempo di riparazione sia compreso tra 8 e 32 ore di manodopera:

- a) **anticipo spese di riparazione.** MONDIAL anticipa, previa garanzia bancaria, il pagamento delle riparazioni per conto dell'Assicurato sino all'importo di **€ 3.000**, somma che l'Assicurato si impegna a restituire entro 30 giorni;

- b) **invio pezzi di ricambio** nel caso in cui non siano reperibili sul luogo ma indispensabili al funzionamento del veicolo. L'invio è effettuato tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. In caso di spedizione per via aerea i ricambi vengono messi a disposizione all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni. Il costo dei pezzi di ricambio rimane a carico dell'Assicurato. MONDIAL provvede all'eventuale anticipo dei costi di acquisto esclusivamente previa garanzia bancaria;

- c) **rientro al domicilio o proseguimento del viaggio.** MONDIAL organizza il rientro degli assicurati al domicilio o il proseguimento del viaggio sino alla destinazione prevista, mettendo a disposizione un biglietto di viaggio oppure un'auto sostitutiva, di cilindrata non superiore a 1.600 c.c. e per un massimo di 4 giorni consecutivi. MONDIAL mette a disposizione dell'Assicurato

l'esecuzione delle prestazioni se dovuti a causa di forza maggiore.

4. Validità territoriale

Europa.

5. Veicoli assicurabili

Le autovetture ad uso privato con portata inferiore a 10 posti (compreso il conducente), i camper, i rimorchi, i motoveicoli, di peso complessivo inferiore a 35 q., immatricolati in Italia e da meno di 11 anni, di proprietà dell'Assicurato o di cui ne abbia la disponibilità (escluso noleggio).

6. Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze MONDIAL o di capitolato Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalla garanzia;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 100 giorni consecutivi per lo stesso viaggio.

un biglietto di viaggio per recarsi a ritirare il veicolo, una volta riparato;

oppure, in alternativa alla prestazione di cui al punto c):

- d) **rimborso spese di albergo.** MONDIAL tiene a proprio carico le spese per il solo pernottamento fino a **€ 50,00 per persona a notte, per un massimo di 4 notti e complessivamente € 500;**

nel caso in cui il tempo di riparazione sia superiore a 32 ore di manodopera o nell'impossibilità di effettuare la riparazione sul luogo:

- e) **recupero del veicolo, spese di custodia, abbandono legale.** MONDIAL organizza il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata dall'Assicurato, tenendone a proprio carico le spese relative, comprese quelle di custodia del veicolo per il periodo intercorrente tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore.
- f) Qualora il veicolo sinistrato si trovi all'estero e il suo valore commerciale risulti inferiore al costo del trasporto, MONDIAL si occuperà soltanto dell'organizzazione dell'abbandono del veicolo sul posto, nel rispetto della normativa locale, assumendo tutte le spese relative.

1.1.4 in caso di malattia od infortunio del conducente

- a) **autista a disposizione** per il viaggio di rientro al domicilio quando, a seguito di infortunio o malattia, l'assicurato non sia in grado di guidare il veicolo e nessuno degli altri occupanti sia in possesso di regolare patente di guida.

1.2 Esclusioni

MONDIAL non prende in carico gli eventi o le spese conseguenti a:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di tutte le prestazioni di assistenza previste;
- eventi accaduti su strade non adibite alla normale viabilità ed al di fuori del territorio di validità previsto;
- eventi accaduti nell'ambito del comune di residenza del proprietario del veicolo.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti.
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulca-

7. In caso di sinistro (vedi anche art. 1.4)

L'Assicurato o chi per esso deve:

- a) darne avviso

- a MONDIAL secondo quanto previsto nella garanzia. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
 - a tutti gli assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod.Civ.);
- b) mettere a disposizione di MONDIAL tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

MONDIAL corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

8. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

niche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.

1.3 Disposizioni e limitazioni

- Le prestazioni di assistenza sono fornite anche più volte nel periodo di validità;
- nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente garanzia non sono operanti;
- la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.
- MONDIAL non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - MONDIAL non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

1.4 In caso di sinistro (vedi anche art. 7 delle Condizioni Generali)

1.4.1 Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- dati identificativi del veicolo
- tipo di intervento richiesto;
- luogo del fermo tecnico o dell'incidente e recapito temporaneo;

1.4.1 Per richieste di rimborso di spese autorizzate e direttamente sostenute

l'Assicurato deve darne avviso scritto a MONDIAL entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta) :

- copia della presente polizza;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 ed il recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- circostanze dell'evento;
- documentazione attestante l'evento, in originale;
- numero di autorizzazione rilasciato dalla Centrale Operativa;
- spese effettivamente sostenute, in originale.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 283
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax +39 02 70630091

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a MONDIAL con una delle seguenti due modalità:

- via internet (sul sito www.e-mondial.it)
- via posta (all'indirizzo qui sotto indicato)

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, a:

MONDIAL ASSISTANCE EUROPE N.V.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri E-MONDIAL
- Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.e-mondial.it nella sezione "Denuncia Sinistri"